



CITTÀ DI VINCI
Città Metropolitana di Firenze

Direttiva della Giunta Comunale N.3 del 14/06/2022

OGGETTO: SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ
LAVOROAGILE - DIRETTIVA

L'ANNO DUEMILAVENTIDUE e questo GIORNO QUATTORDICI del MESE di GIUGNO alle
ORE 19.00 IN PRESENZA si è riunita la Giunta Comunale.

Degli assessori assegnati, Sara Iallorenci, Mila Chini, Vittorio Vignozzi, Paolo Frese, Chiara
Ciattini, sono assenti i seguenti: **Paolo Frese**

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Stefano Salani.

Il Sindaco Giuseppe Torchia assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, apre
la seduta ed invita a deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

IL SINDACO

Giuseppe Torchia

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Stefano Salani

La Giunta esprime direttiva favorevole all'unanimità



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il DPCM 23/09/2021 ha disposto che a decorrere dal 15/10/2021 il lavoro agile (smart work) non è più una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa;

Tenuto conto che la Circolare del 05/01/2022 avente ad oggetto "Lavoro Agile" a firma congiunta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale, nel ribadire la necessità di mantenere invariati i servizi resi all'utenza, precisa che "ogni amministrazione può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo, come necessario in questo particolare momento, sulla base dell'andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile";

Ritenuto opportuno approvare degli indirizzi per l'attuazione delle misure organizzative in materia di "lavoro agile", nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva;

Preso atto:

- che la presente direttiva disciplina l'adozione del lavoro agile all'interno del Comune di Vinci al di là della necessità di dare concreta attuazione alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica disposte dalle Autorità Nazionali e Territoriali;

- che lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro assegnata non costituisce una variazione della stessa, non modifica in alcun modo la situazione giuridica del rapporto di lavoro quanto ad inquadramento, profilo e mansioni, e non modifica la relativa sede di lavoro di assegnazione, così come non incide sull'orario di lavoro contrattualmente previsto e non modifica il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro;

- che i Responsabili dei Servizi valuteranno la possibilità di autorizzare temporaneamente all'accesso al lavoro agile il personale dipendente al quale possano essere assegnate mansioni compatibili stabilendo i criteri e le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

- che la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità "lavoro agile" deve essere presentata dal dipendente;

emana la seguente

DIRETTIVA

- che i responsabili dei settori dovranno tener presente nella concessione dello smart working ai propri dipendenti i seguenti criteri:

A) Assumono carattere prioritario le richieste di esecuzione del rapporto in modalità agile formulate:

- 1) dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità;
- 2) dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Le dette priorità sono previste dall'art. 18, comma 3-bis della legge n. 81/2017.

- 3) dai lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, lavoratori immunodepressi e familiari conviventi di persone immunodepresse .



B) Fatte salve le suddette priorità, sono individuati ulteriori criteri che tengono conto:

- delle condizioni di salute del dipendente (presenza di un certificato del medico di famiglia che attesta la necessità del ricorso al lavoro in modalità agile);
- della presenza nel nucleo familiare di figli minori di 14 anni.

-che ciascun Responsabile autorizzerà il lavoro agile fino al raggiungimento al massimo del 25% per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità con riferimento al proprio settore;

-che l'accesso alla modalità agile di svolgimento della prestazione lavorativa, potrà essere autorizzato dal Responsabile, nel rispetto delle seguenti condizionalità stabilite dalle Linee Guida sulle misure organizzative del lavoro pubblico a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione dell'8 ottobre 2021:

- a) lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non deve in alcun modo pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi resi all'amministrazione a favore degli utenti;
- b) l'amministrazione deve garantire un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l'esecuzione della prestazione in presenza;
- c) l'amministrazione mette in atto ogni adempimento al fine di dotarsi di una piattaforma digitale o di un cloud o comunque di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;
- d) l'amministrazione deve aver previsto un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove sia stato accumulato;
- e) l'amministrazione, inoltre, mette in atto ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta;
- f) l'accordo individuale di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, deve definire, almeno:
 - gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile;
 - le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonché eventuali fasce di contattabilità;
 - le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in modalità agile;
- g) le amministrazioni assicurano il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
- h) le amministrazioni prevedono, ove le misure di carattere sanitario lo richiedano, la rotazione del personale impiegato in presenza, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.

-che il lavoro in presenza deve essere prevalente;

-che la prestazione lavorativa deve essere assicurata nella fascia giornaliera dalle ore 7.30 alle ore 20 e non può essere effettuata nelle giornate di sabato, domenica o festive infrasettimanali.

Durante la fascia oraria che va dalle ore 20 alle ore 7.30, nonché sabato, domenica e festivi, non è pertanto richiesto lo svolgimento di attività inerenti alle mansioni lavorative assegnate, né la reperibilità del dipendente tramite e-mail, telefono, forme di messaggistica.

Nella modalità di lavoro agile non sono configurabili prestazioni straordinarie, aggiuntive, notturne e festive. Si rimanda per l'operatività all'accordo individuale.

-che il lavoratore agile è tenuto a rispettare le norme sui riposi e sulle pause previste per legge e dalla contrattazione nazionale ed integrativa in materia di salute e sicurezza. Durante lo svolgimento della prestazione lavorativa il lavoratore agile dovrà tenere un comportamento sempre impron-



CITTÀ DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

tato a principi di correttezza e buona fede e, compatibilmente alle peculiarità e modalità di svolgimento del lavoro agile, è tenuto al rispetto delle disposizioni dei CCNL vigenti e di quanto indicato nel Codice di comportamento e nel Codice disciplinare adottati dall'ente.

-che il lavoratore agile è tenuto a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione della prestazione lavorativa. Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni qualsiasi notizia attinente l'attività svolta dall'Amministrazione, ivi inclusi le informazioni sui suoi beni e sul personale, o dati e informazioni relativi a terzi in possesso dell'Amministrazione per lo svolgimento del suo ruolo istituzionale.

I dati personali devono essere trattati nel rispetto della riservatezza e degli altri fondamentali diritti riconosciuti all'interessato dalle norme giuridiche in materia di cui al Regolamento UE 679/2016 – GDPR e al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche – Codice Privacy. Il trattamento dovrà essere realizzato in osservanza della normativa nazionale vigente, del Regolamento UE sulla Protezione dei Dati Personali e delle apposite prescrizioni e istruzioni impartite dall'Amministrazione in qualità di Titolare del Trattamento.

Al lavoro agile si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare quelle di cui al D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e della legge 22 maggio 2017, n. 81.

-che la presente direttiva è valida fino al 31 agosto 2022, salvo eventuali proroghe.

Il responsabile del Settore 2
Economico Finanziario e Gestione Risorse Interne
Dott.ssa Deanna Mascherini